



Comune di Pontedera

Provincia di Pisa

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione Numero 31 del 11/03/2022

OGGETTO:PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI INERENTI IL COMPARTO 6 DI TIPO C1 UTOE 1B2 PONTEDERA EST (CODICE SISBON PI-PO- 1010) – APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO SOSTITUTIVO DEL PROVVEDIMENTO FINALE EX ART. 11 LEGGE N. 241/1990.

L'anno duemilaventidue, il giorno undici del mese di Marzo, alle ore 20:00, in video conferenza, a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

All'appello risultano i Signori:

FRANCONI MATTEO	Sindaco	P
PUCCINELLI ALESSANDRO	Vice Sindaco	P
BELLI MATTIA	Assessore	P
COCILOVA CARLA	Assessore	A
LUCA SONIA IOANA	Assessore	P
MORI FRANCESCO	Assessore	P

Partecipa alla riunione e ne cura la verbalizzazione, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lettera *a*) del D.Lgs. 267/2000, il Segretario Generale Dott.ssa Rita Ciardelli.

Presiede la seduta il Sindaco Matteo Franconi.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la Seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Si procede pertanto con l'esame della proposta di deliberazione riportata di seguito.

Ai fini della decisione la Giunta ha preso preliminarmente atto dei pareri, allegati alla presente, resi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs.267/2000 relativamente alla sotto riportata proposta di deliberazione:

- parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso in data 11/03/2022 dal il Dirigente PARRINI MASSIMO Massimo Parrini / ArubaPEC S.p.A.;
- parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso in data 11/03/2022 dal Il Dirigente CAPONI FEDERICA / ArubaPEC S.p.A.;

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- a seguito di sopralluogo eseguito da ARPAT in data 13/12/2016 catalogato con il n. PI 0125130/88.2, sui mezzi di conferimento delle terre e rocce da scavo per i lavori di urbanizzazione della lottizzazione Green Park comparto 11 di tipo C2 (oggi comparto 6 di tipo C1) dell'UTOE 1B2 Pontedera Est e ivi trasportate della società Varia Costruzioni s.r.l., si è resa necessaria l'analisi di rischio sanitario ambientale sito-specifica di cui alla Parte IV, Titolo V del D. Lgs. n. 152/2006 per le sole terre e rocce da scavo, riferita al sito ;
- dal verbale redatto è risultato che i tecnici di A.R.P.A.T. Toscana, nell'ambito delle ordinarie campagne di controllo dell'Autorità Competente, hanno prelevato un campione di terre e rocce di scavo su alcuni dei materiali destinati all'innalzamento definitivo delle quote del preesistente piano campagna, al fine della messa in sicurezza idraulica della lottizzazione, prodotte dalla ditta Varia Costruzioni srl nel sito di Livorno;
- dalle analisi effettuate sono risultati lievemente non conformi i parametri Idrocarburi Pesanti, Benzo (Ghi) Perilene, Indeno (1-23cd) Pirene e PCB, rispetto alla Tabella 1 Colonna A dell'Allegato 5 della parte IV del D.Lgs. n. 152/2006;

Rilevato che a seguito di quanto sopra è stata effettuata la segnalazione sul SISBON ai sensi dell'art. 244 del D.Lgs n. 152/2006 con n. PI-PO-1010 e che tutte le analisi successive - eseguite nel procedimento avviato – hanno rilevato che la fonte primaria di contaminazione del sito non era da individuarsi nelle terre e rocce trasportate da Varia Costruzioni srl bensì gli Aggregati Riciclati Industriali (ARI), per la realizzazione della c.d. pista di arrocco o pista di cantiere o rilevato stradale provvisorio;

Dato atto che la società Varia Costruzioni Srl, con l'obiettivo di escludere le terre e rocce da scavo da essa conferite dal procedimento di bonifica in corso ha presentato Analisi di Rischio sito-specifica (prot. n. 31164/2020) unitamente a rapporti di prova indagini integrative al fine di valutare preliminarmente l'entità dell'intervento e le modalità della rimozione di circa 2.300 ton. (delle sole terre e rocce da scavo ad essa riferibili) ove non compatibili con la permanenza in sito e con l'esclusione dei materiali mescolati con la fonte primaria di contaminazione (ARI);

Considerato che al fine di procedere ad un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento per l'approvazione del documento di Analisi di Rischio sito-specifica a firma del geol. Roberto Neroni e dell'ing. Chiara Benucci (ns. Prot. 31164/2020), con nota ns. prot. n. 35499 del 06/11/2020 è stata indetta e convocata una conferenza di servizi decisoria da eseguirsi in forma semplificata ed in modalità asincrona, ai sensi dell'art. 14 bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i., coinvolgendo gli Enti di seguito indicati:

- Regione Toscana – Direzione Ambiente ed Energia Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti
- A.R.P.A.T. Area Vasta Costa -Dipartimento di Pisa
- Azienda USL Toscana nord ovest -Unità Funzionale Igiene Pubblica e Nutrizione

Visto che in data 09/11/2020, ns. prot. n. 35712/2020, è pervenuta nota da parte di ARPAT con la quale si esprime *parere favorevole circa la valutazione dell'AdR e le sue conclusioni .;*

Visto altresì il parere ns. prot. n. 38063 del 26/11/2020 pervenuto da parte della Regione Toscana- Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti con il quale *si prende atto delle valutazioni*

tecniche effettuate dal Dipartimento ritenendo che il Comune potrebbe, a sua volta, prendere atto delle elaborazioni condotte dalla Società VARIA Costruzioni srl, così come valutate da Arpat, nel contesto del procedimento di bonifica attivato per il sito PI-PO-1010...(...);

Considerato che con nota del 5/5/2021 l'Amministrazione (prot. n. 14878/2021) ha avviato un procedimento nei confronti di Green Park s.r.l. finalizzato all'emissione di un provvedimento ordinatorio di messa in sicurezza di emergenza del sito identificato con codice Sisbon PI-PO-1010, al fine di ottemperare alle disposizioni dell'art. 240 comma 1 lett. m) del D. Lgs. n. 152/2006 nonché di contenere la diffusione della fonte di contaminazione primaria, impedirne il contatto con altre matrici ambientali presenti nel sito e rimuoverla dal sito secondo il "Piano di Rimozione della fonte di contaminazione primaria" presentato dalla stessa società e in conformità a quanto disposto e/o prescritto dagli Enti competenti in materia ambientale;

Considerato altresì che con nota del 30/06/2021 l'Amministrazione (prot. n. 21362/2021) ha integrato l'avvio del procedimento di cui al punto precedente oltre che ai sensi dell'art. 240 comma 1 lett. m) del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. anche ai sensi dell'art. 192 del medesimo decreto legislativo nei confronti della Varia Costruzioni Srl e di Asso Costruzioni Srl;

Rilevato che la società Varia Costruzioni Srl ha depositato memorie partecipative (prot. n. 22804/2021 e prot. n. 25222/2021) dirette a contestare l'applicabilità nei suoi confronti dell'art. 240 comma 1 lett. m) e dell'art. 192 D.lgs n. 152/2006 e s.m.i. con riferimento alla sua posizione e comunque a confermare la propria disponibilità a rimuovere le terre e rocce da scavo da essa trasportate nel sito Green Park nei limiti dell'Analisi di Rischio sito specifica presentata e del parere A.R.P.A.T. Toscana (prot. n. 35172/2020) con esclusione delle "porzioni di terre e rocce oggetto dello scavo" che "siano commiste ai materiali contaminati con cui è stata realizzata la pista di cantiere, specialmente in prossimità di quest'ultima;

Rilevato in particolare che con medesima nota del 30/07/2021 (prot. n. 25222/2021) la società Varia Costruzioni Srl ha comunicato la propria disponibilità alla stipula, ex art. 11 della Legge n. 241/1990, di un accordo sostitutivo del provvedimento finale, attinente alla posizione della stessa, avente ad oggetto l'impegno della medesima società a rimuovere il materiale non conforme rispetto alla destinazione del sito, nei limiti dell'Analisi di Rischio sito specifica presentata e del parere di A.R.P.A.T. Toscana del 9.11.2020 (prot. n. 35712/2020), con esclusione delle "porzioni di terre e rocce oggetto dello scavo" che "siano commiste ai materiali contaminati con cui è stata realizzata la pista di cantiere, specialmente in prossimità di quest'ultima" che rappresentano fonte primaria di contaminazione;

Ritenuto che non vi è in concreto alcuna ragione od interesse che possa allo stato sconsigliare la definizione del procedimento amministrativo, con un accordo sostitutivo del provvedimento amministrativo ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11 della Legge n. 241/1990, il quale testualmente prevede che *l'Amministrazione procedente può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero in sostituzione di questo;*

Considerato altresì l'interesse del Comune alla stipula di detto accordo al fine di addivenire celermente ad una sistemazione ambientale dell'area conforme alla destinazione urbanistica del

comparto, nonché per consentire la conclusione di un procedimento/attività sul sito codice Sisbon PI-PO-1010 onde evitare che sussistano sull'area due procedimenti con due soggetti responsabili e più responsabili tecnici del procedimento;

Ritenuto che la stipula di tale accordo permette di addivenire, nell'interesse pubblico - garantito dalla corretta esecuzione delle attività di cui all'Analisi di Rischio sito specifica presentata dalla Varia Costruzioni srl, ritenute idonee anche da A.R.P.A.T. Toscana a mezzo del parere più volte menzionato)- alla rimozione delle terre e rocce da scavo trasportate dalla società Varia Costruzioni Srl che risulteranno non conformi rispetto alla destinazione del sito, con esclusione delle "porzioni di terre e rocce oggetto dello scavo" che "siano commiste ai materiali contaminati con cui è stata realizzata la pista di cantiere";

Valutato ragionevole e rispondente all'interesse pubblico giungere ad una definizione del procedimento inerente la rimozione del materiale non conforme rispetto alla destinazione del sito, in relazione alla precipua finalità di addivenire ad una sistemazione ambientale dell'area per il tramite dello strumento anzidetto;

Dato atto altresì che con determinazione dirigenziale n. 184 del 01/03/2022 è stata effettuata la presa d'atto della conclusione positiva dei lavori della Conferenza dei Servizi decisoria indetta e svolta in forma semplificata e asincrona, ai sensi dell'art. 14 bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i, per l'approvazione dell'Analisi di rischio sito-specifica per le terre e rocce da scavo di provenienza Varia Costruzioni Srl per l'area Green Park comparto 6 di tipo C1 dell'U.T.O.E. Pontedera est (codice Sisbon PI-PO-1010);

Visto lo schema di accordo sostitutivo ex art. 11 Legge n. 241/90 **allegato** al presente atto quale parte integrante e sostanziale sotto la **lettera "A"**;

Preso atto che detto schema è stato sottoposto all'attenzione della Regione Toscana – Direzione Ambiente ed Energia e dell'ARPAT Area Vasta Costa con nota del 03/12/2021, ns. prot. n.41826/2021;

Visti:

- il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"
- il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale"
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"
- i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Con votazione favorevole unanime espressa in forma palese,

DELIBERA

1. Di approvare, per i motivi esposti in premessa, lo schema di accordo sostitutivo ex art. 11 della Legge n. 241/90, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (**Allegato A**), finalizzato a definire le modalità operative per la rimozione da parte della società varia

Costruzioni Srl delle terre e rocce da scavo che risulteranno non conformi rispetto alla destinazione del sito Green Park - comparto 11 di tipo C2 (oggi comparto 6 di tipo C1) dell'UTOE 1B2 Pontedera Est ed i corrispondenti impegni assunti dal soggetto attuatore e dall'Amministrazione Comunale;

2. Di dare mandato al Dirigente del 1° Settore "Politiche Territoriali" di porre in essere tutti gli atti gestionali necessari per dare esecuzione al presente provvedimento, tra cui la sottoscrizione dell'accordo, dando atto che in sede di sottoscrizione dello stesso potranno essere apportate tutte quelle modifiche che si rendessero necessarie per meglio specificare e/o integrare il contenuto dello schema approvato, senza variarne sostanzialmente il contenuto.
3. Di stabilire che tutte le spese relative alla stipulazione dell'accordo sostitutivo e di ogni altro atto conseguente al presente provvedimento, anche di natura fiscale, sono a carico del soggetto attuatore, società Varia Costruzioni Srl.

Quindi,

LA GIUNTA COMUNALE

In ragione della necessità di arrivare celermente alla sottoscrizione dell'accordo sostitutivo ex art. 11 Legge n. 241/90 al fine di addivenire ad una sistemazione ambientale dell'area de quo;

Con successiva specifica votazione unanime favorevole espressa in forma palese;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
Matteo Franconi / ArubaPEC S.p.A.

Il Segretario verbalizzante
Dott.ssa Rita Ciardelli / ArubaPEC S.p.A.

**PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI INERENTI IL COMPARTO 6
DI TIPO C1 UTOE 1B2 PONTEDERA EST (CODICE SISBON PI-PO-
1010) – APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO SOSTITUTIVO
DEL PROVVEDIMENTO FINALE EX ART. 11 LEGGE N. 241/1990**

TRA

COMUNE DI PONTEDERA con sede in Pontedera al Corso Matteotti n. 37 P.iva 00353170509, in persona del dirigente del 1° Settore "Politiche Territoriali" arch. Massimo Parrini nato ail....., domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente, in ordine al decreto sindacale n. ... e autorizzato con deliberazione di Giunta Comunale n., detta nel proseguo anche "Amministrazione" (da una parte)

E

VARIA COSTRUZIONI SRL con sede legale in Lucca alla Via Alcide De Gasperi n. 55, C.F. e P. iva n. 01335160469 in persona del legale rappresentante e consigliere delegato, Stefano Varia nato ail.....CF.....
(dall'altra)

(la Varia Costruzioni srl ed il Comune di Pontedera singolarmente dette anche "Parte" e congiuntamente "Parti")

PREMESSA

- CONSIDERATO che a seguito di un verbale di sopralluogo eseguito da ARPAT in data 13.12.2016 catalogato con il n. PI 0125130/88.2, sui mezzi di conferimento delle terre e rocce da scavo per i lavori di urbanizzazione della lottizzazione Green Park comparto 11 di tipo C2 (oggi comparto 6 di tipo C1) dell'UTOE 1B2 Pontedera Est e ivi trasportate della Varia Costruzioni s.r.l., si è resa necessaria l'analisi di rischio sanitario ambientale sito-specifica (Parte IV, Titolo V, D. Lgs. 152/2006) per le sole terre e rocce da scavo, riferita al sito potenzialmente contaminato;

- CONSIDERATO che nel verbale risultava che i tecnici di A.R.P.A.T. Toscana, nell'ambito delle normali campagne di controllo di routine dell'Autorità Competente, hanno prelevato un campione di terre e rocce di scavo su alcuni dei materiali destinati all'innalzamento definitivo delle quote del preesistente piano campagna, al fine della messa in sicurezza idraulica della lottizzazione, prodotti

dalla ditta Varia Costruzioni srl nel sito di Livorno, sottopasso al km, 78+0,83 di via Giulio Perini e trasportati dalla ditta Petrini e Mortali di Massarosa (Lucca). Il campione era stato effettuato mediante diversi incrementi del cumulo (fatto scaricare in cantiere), successivamente omogeneizzati al fine di formare un campione medio composito. Dalle analisi effettuate sono risultati leggermente non conformi i parametri Idrocarburi Pesanti, Benzo (Ghi) Perilene, Indeno (1-23cd) Pirene e PCB, rispetto alla Tabella 1 Colonna A dell'Allegato 5 della parte IV del D.Lgs. n. 152/2006;

- RILEVATO che a seguito di quanto sopra è stata effettuata la segnalazione sul SISBON di potenziale inquinamento ai sensi dell'art. 244 del D.Lgs n. 152/2006 con n. PI-PO-1010;

- RILEVATO che tutte le analisi successive - eseguite nel procedimento avviato – hanno rilevato che la fonte primaria di contaminazione del sito non era da individuarsi nelle terre e rocce trasportate da Varia Costruzioni srl bensì gli Aggregati Riciclati Industriali (ARI), per la realizzazione della c.d. pista di arrocco o pista di cantiere o rilevato stradale provvisorio;

- RILEVATO che Varia Costruzioni Srl, con l'obiettivo di escludere le terre e rocce da scavo da essa conferite dal procedimento di bonifica in corso ha presentato Analisi di Rischio SITO-SPECIFICA (prot. n. 31164/2020) unitamente all'Allegato 1 rapporti di prova indagini integrative (prot. n. 31164/2020) al fine di valutare preliminarmente l'entità dell'intervento e le modalità della rimozione di circa 2.300 ton. (delle sole terre e rocce da scavo ad essa riferibili) ove non compatibili con la permanenza in sito e con l'esclusione dei materiali mescolati con la fonte primaria di contaminazione (ARI);

- RILEVATO che la detta Analisi di Rischio SITO-SPECIFICA ha ottenuto parere favorevole da parte di A.R.P.A.T. Toscana (prot. n. 35712/2020) ove si legge: *“Al fine di stralciare dall'attuale procedimento di bonifica la potenziale contaminazione connessa a queste terre e rocce e concentrare l'istruttoria in corso sulla sorgente di contaminazione più critica è stata elaborata la presente AdR. [...] Si esprime parere favorevole circa la valutazione dell'AdR e le sue conclusioni che hanno individuato una contaminazione da PCB confinata solo in corrispondenza del suolo superficiale del saggio C3. Per tale sorgente viene proposto un intervento di rimozione, verifica analitica ed eventuale smaltimento; i materiali*

risultanti conformi saranno riposizionati all'interno dello scavo. L'approccio risulta di ampia cautela ed è approvabile con unica eccezione della possibilità che le porzioni di terre e rocce oggetto dello scavo siano commiste ai materiali contaminati con cui è stata realizzata la pista di cantiere, specialmente in prossimità di quest'ultima. A causa di tale eventualità le verifiche analitiche per la determinazione dello stato di qualità dei materiali oggetto di scavo dovranno prevedere anche la determinazione dei contaminanti contenuti nella principale sorgente di contaminazione presente nel sito e identificata con la pista di cantiere. Per le terre che dovessero presentare superamenti delle CSC di col. A sarà necessario provvedere allo smaltimento. Si raccomanda inoltre l'attuazione di tutti i presidi atti a limitare il rilascio di polveri e di acque di lisciviazione dai cumuli stoccati in attesa di caratterizzazione analitica";

- CONSIDERATO che con nota del 5.5.2021 l'Amministrazione (prot. n. 14878/2021) ha avviato un procedimento nei confronti di Green Park s.r.l. finalizzato all'emissione di un provvedimento ordinatorio di MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA del sito identificato con codice Sisbon PI-PO-1010, al fine di ottemperare alle disposizioni dell'art. 240 comma 1 lett. m) del D. Lgs. n. 152/2006 nonché di contenere la diffusione della fonte di contaminazione primaria, impedirne il contatto con altre matrici ambientali presenti nel sito e rimuoverla dal sito secondo il "Piano di Rimozione della fonte di contaminazione primaria" presentato dalla stessa società e in conformità a quanto disposto e/o prescritto dagli Enti competenti in materia ambientale;

- CONSIDERATO altresì che con nota del 30.6.2021 l'Amministrazione (ha integrato l'avvio del procedimento di cui al punto precedente oltre che ai sensi dell'art. 240 comma 1 lett. m) del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. anche ai sensi dell'art. 192 del medesimo decreto legislativo nei confronti della Varia Costruzioni Srl e di Asso Costruzioni Srl;

- RILEVATO che la società Varia Costruzioni Srl ha depositato memorie partecipative (Prot. n. 22804/2021 e Prot. n. 25222/2021) dirette a contestare l'applicabilità nei suoi confronti dell'art. 240 comma 1 lett. m) e dell'art. 192 D.lgs n. 152/2006 e s.m.i. con riferimento alla sua posizione e comunque a confermare, pur senza nulla riconoscere, la propria disponibilità a rimuovere le terre e rocce da scavo da essa trasportate nel sito Green Park nei limiti dell'Analisi di Rischio SITO SPECIFICA presentata e del parere A.R.P.A.T. Toscana (Prot. n.

35172/2020) con esclusione quindi delle *"porzioni di terre e rocce oggetto dello scavo"* che *"siano commiste ai materiali contaminati con cui è stata realizzata la pista di cantiere, specialmente in prossimità di quest'ultima;*

- RILEVATO in particolare che con nota del 30.07.2021 prot. n. 25222/2021 la Varia Costruzioni Srl ha dimostrato anche la propria disponibilità alla stipula, ex art. 11 della Legge n. 241/1990, di un accordo sostitutivo del provvedimento finale, attinente alla posizione della stessa, avente ad oggetto l'impegno della medesima società a rimuovere il materiale non conforme rispetto alla destinazione del sito, nei limiti dell'Analisi di Rischio SITO SPECIFICA presentata e del parere di A.R.P.A.T. Toscana del 9.11.2020 (Prot. n. 35712/2020), con esclusione quindi delle *"porzioni di terre e rocce oggetto dello scavo"* che *"siano commiste ai materiali contaminati con cui è stata realizzata la pista di cantiere, specialmente in prossimità di quest'ultima"* che rappresentano fonte primaria di contaminazione.;

- RITENUTO che non vi è in concreto alcuna ragione od interesse che possa allo stato scongiurare la definizione del procedimento amministrativo, quanto alla Varia Costruzioni Srl, con un accordo sostitutivo del procedimento amministrativo ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11 L. 241/1990, il quale testualmente prevede che *"l'Amministrazione procedente può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero in sostituzione di questo"*;

-CONSIDERATO altresì l'interesse del Comune alla stipula di detto accordo al fine di addivenire celermente ad una sistemazione ambientale dell'area conforme alla destinazione urbanistica del comparto, nonché per consentire la conclusione di un procedimento/attività sul sito codice Sisbon PI-PO-1010 onde evitare che sussistano sull'area due procedimenti con due soggetti responsabili e più responsabili tecnici del procedimento;

- RITENUTO che la stipula di tale accordo permette di addivenire, nell'interesse pubblico, garantito dalla corretta esecuzione delle attività di cui all'Analisi di Rischio SITO SPECIFICA presentata dalla Varia Costruzioni srl ritenute idonee anche da A.R.P.A.T. Toscana a mezzo del parere più volte menzionato, alla rimozione delle terre e rocce da scavo trasportate dalla Varia Costruzioni Srl che

risulteranno non conformi rispetto alla destinazione del sito - con esclusione delle *“porzioni di terre e rocce oggetto dello scavo”* che *“siano commiste ai materiali contaminati con cui è stata realizzata la pista di cantiere, specialmente in prossimità di quest’ultima”* - talché il procedimento infra indicato potrà proseguire con riferimento alla sola fonte primaria di contaminazione;

TUTTO CIO’ PREMESSO

Le Parti convengono quanto segue

1. Quanto descritto nella Premessa fa parte integrante del presente accordo ed ha indotto le Parti a sottoscriverlo.
2. Il Comune di Pondera con determinazione dirigenziale n. 184 del 01/03/2022 ha effettuato la presa d’atto del documento di Analisi di Rischio SITO SPECIFICA presentata dalla Varia Costruzioni srl di cui alle premesse con la conseguenza che la medesima Varia Costruzioni Srl viene autorizzata dal detto Ente ad eseguire la rimozione delle terre e rocce da scavo che risulteranno non conformi rispetto alla destinazione del sito Green Park - comparto 11 di tipo C2 (oggi comparto 6 di tipo C1) dell’UTOE 1B2 Pontedera Est – e da essa li trasportate, nei limiti dell’Analisi di Rischio SITO SPECIFICA presentata e pertanto, in conformità a quanto evidenziato da A.R.P.A.T. Toscana con il parere del 9.11.2020 (Prot. n. 35712/2020 trasmesso per la Conferenza dei Servizi convocata dal Comune di Pontedera), con esclusione delle *“porzioni di terre e rocce oggetto dello scavo”* che *“siano commiste ai materiali contaminati con cui è stata realizzata la pista di cantiere, specialmente in prossimità di quest’ultima”* e con riposizionamento all’interno dello scavo dei materiali che risulteranno invece conformi. Il tutto previo invio di un crono-programma inerente agli interventi previsti nella sopra citata Analisi di Rischio SITO SPECIFICA.
3. La Varia Costruzioni Srl si impegna e si obbliga a iniziare le operazioni di rimozione entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo e a terminare le stesse nei 60 giorni successivi a decorrere dalla data di inizio delle ridette operazioni che verrà comunicata tempestivamente, a mezzo pec, all’Amministrazione. Il tutto salvo sospensioni necessarie dovute a condizioni metereologiche avverse.

4. La Varia Costruzioni S.r.l. si impegna e si obbliga a dare comunicazione all'Amministrazione Comunale, alle Regione Toscana e ad Arpat, con un anticipo di almeno 10 giorni, della realizzazione degli interventi al fine di consentire le attività di controllo;

5. La Varia Costruzioni S.r.l. si impegna e si obbliga a trasmettere al Comune di Pontedera entro 10 giorni dalla conclusione degli interventi specifica relazione attestante l'avvenuta rimozione di tutti i rifiuti, del ripristino dei luoghi con allegata documentazione fotografica e certificati analitici dei campioni di suolo esaminati per il collaudo nonché copia dei formulari di identificazione dei rifiuti (FIR) rimossi e correttamente movimentati e smaltiti e/o avviati a recupero;

6. Il Comune di Pontedera si riserva di recedere dall'accordo per sopravvenuti motivi di interesse pubblico ai sensi dell'art. 11 comma 4 della Legge 241/90, in caso di mancato rispetto degli impegni assunti da parte della Società obbligata ed in caso di mancato rispetto dell'accordo entro i termini concordati e senza giustificate motivazioni addotte;

7. Le Parti espressamente prevedono che a seguito dell'esatto adempimento da parte di Varia Costruzioni srl delle obbligazioni di cui al presente accordo il Comune di Pontedera si riterrà soddisfatto con rinuncia ad avanzare qualsivoglia pretesa nei confronti della detta società per i fatti di cui alla premessa, salvo che da nuove indagini sul sito siano accertati livelli di contaminazione superiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC) imputabili alla società Varia Costruzioni srl;

8. Per il caso in cui la Varia Costruzioni srl non adempia al presente accordo, il Comune di Pontedera provvederà ad emettere le ordinanze ritenute più idonee al caso di specie ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n. 156/2006 e s.m.i., senza dare ulteriore comunicazione di avvio del procedimento essendo gli interessati già a conoscenza dell'iter amministrativo.

Si allegano:

- Analisi di Rischio Sito Specifica Varia Costruzioni srl;
- Parere ARPAT TOSCANA del 9.11.2020 n. Prot. 35712/2020.

Pontedera li.....

VARIA COSTRUZIONI SRL

COMUNE DI PONTEDERA